



Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano

Udienza dell'8.11.2018

N. 7562/2018

Tribunale Ordinario di Milano

Sezione Lavoro

Il Giudice di Milano

Dr. Tullio Perillo quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa promossa

da

FORMISANO NICOLA FRMNCL68A28L259I, con l'Avv.to **ZACCARIA ELISABETTA**,
elettivamente domiciliato in VIALE BIANCA MARIA 17 MILANO;

RICORRENTE

contro

HIS VIGILANZA SRL 05626300965

RESISTENTE CONTUMACE

OGGETTO: licenziamento orale.

All'udienza di discussione il procuratore del ricorrente concludeva come in atti.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 17.7.2018, FORMISANO NICOLA ha convenuto in giudizio HIS VIGILANZA SRL per l'accertamento della invalidità, nullità, inefficacia o comunque l'illegittimità del licenziamento intimatogli in data 1/10/17 e la condanna della parte convenuta alle conseguenze di cui al D.lgs 23/15; con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

HIS VIGILANZA SRL è invece rimasta contumace.

Il ricorso, per i motivi di seguito esposti, è fondato.





È documentale che FORMISANO NICOLA veniva assunto da HIS VIGILANZA SRL in data 1.5.15 nell'ambito di una procedura di cambio appalto, con mansioni di guardia giurata, qualifica di operaio ed inquadramento, da ultimo, al quarto super livello C.C.N.L. istituti di vigilanza privata.

È del pari documentale che in data 20/9/17 HIS VIGILANZA SRL comunicava l'avvio della procedura di cambio appalto (ove anche il ricorrente era adibito) dal committente Geodis Logistic Spa di Carpiano al subentrante G ACTION GROUP; la procedura, cui partecipava GF Vigilanza Italia Srl, si concludeva senza alcun accordo.

Il ricorrente ha quindi esposto che GF Vigilanza Italia Srl, a seguito dell'intervento delle organizzazioni sindacali, gli offriva un contratto a tempo indeterminato ma ad un livello di inquadramento inferiore (quarto livello in luogo del quarto livello super), non riconoscendo l'anzianità maturata e prevedendo altresì un periodo di prova; peraltro HIS VIGILANZA SRL, in data 1/10/17, senza comunicargli alcunché, cessava di fatto il rapporto di lavoro provvedendo alle relative comunicazioni agli enti preposti.

Tanto premesso, nel merito si osserva quanto segue.

Deve convenirsi con la difesa del ricorrente sul fatto che nel presente giudizio è documentale il fatto che la procedura di cambio appalto dal precedente appaltatore HIS VIGILANZA SRL a GF Vigilanza Italia Srl si concludeva con un verbale di mancato accordo, tanto che FORMISANO NICOLA veniva assunto da tale ultima società non già nell'ambito della relativa procedura ma con soluzione di continuità, e a condizioni deteriori.

La vicenda del ricorrente vedeva poi HIS VIGILANZA SRL riferire di non avere possibilità di impiegare il personale non assunto dal nuovo appaltatore, dando poi concreta attuazione comunicando agli uffici competenti la risoluzione del rapporto di FORMISANO NICOLA per licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

È quindi provato in causa che il rapporto di lavoro di FORMISANO NICOLA si sia interrotto per l'unilaterale decisione aziendale ma è altrettanto documentale che la società ometteva completamente di darne comunicazione formale al proprio dipendente, non essendo certamente valutabile quale equipollente la comunicazione al centro per l'impiego di cui il lavoratore non è direttamente destinatario ed essendo irrilevante il fatto che questi vi sia venuto a conoscenza in altro modo.





Tanto basta per ritenere inefficace il licenziamento del ricorrente per difetto di formale comunicazione secondo le previsioni della Legge 604/66.

Trova quindi applicazione al caso di specie la previsione dell'articolo 2, comma 1, D.lgs 23/15 trattandosi di una ipotesi di evidente inefficacia e quindi inesistenza di valido licenziamento (alla stregua del licenziamento intimato in forma orale) con condanna del datore di lavoro a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro, corrispondergli le retribuzioni maturate dal licenziamento all'effettivo ripristino del rapporto, al tallone mensile di € 1342,22 (detratto da via quanto percepito dal ricorrente durante rapporto di lavoro con GF Vigilanza Italia Srl, fermo il limite minimo di cinque mensilità del risarcimento), nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali maturati nel medesimo periodo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Sentenza esecutiva.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara l'inefficacia del licenziamento intimato da HIS VIGILANZA SRL a FORMISANO NICOLA in data 1/10/17 e condanna HIS VIGILANZA SRL a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro nonché al risarcimento del danno pari alle retribuzioni maturate dal licenziamento alla reintegra, al tallone mensile di € 1342,22 (detratto quanto percepito nel medesimo periodo da GF Vigilanza Italia Srl fermo il limite minimo di cinque mensilità) oltre che al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali maturati nel medesimo periodo;

condanna HIS VIGILANZA SRL a rimborsare al ricorrente le spese di lite che liquida in € 4000,00 oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;

riserva il termine di giorni 15 per il deposito delle motivazioni della sentenza.

Sentenza esecutiva.

Milano, 8.11.2018

Il Giudice
Tullio Perillo

